

C.A.P. 37018 C.F. 00601160237 PROVINCIA DI VERONA Stazione di Soggiorno Tel. 045. 6589911 PEC protocollo@pec.comunemalcesine.it

Verbale della deliberazione del Consiglio Comunale

Nº 47 del 19/12/2023

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2024.

Seduta Ordinaria, Pubblica di prima convocazione

L'anno duemilaventitré addì diciannove del mese di dicembre alle ore 17:30 nella sala delle adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sull'Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

Nominativo	Ruolo	Pres.	Ass.	Note	
LOMBARDI GIUSEPPE	SINDACO	Si			
CONCINI LIVIO	VICESINDACO	Si			
FURIONI ROBERTO	CONSIGLIERE	Si			
RENALDINI ISABELLA	CONSIGLIERE	Si			
PALLUA SARA	CONSIGLIERE	Si			
CHINCARINI MARCELLO	CONSIGLIERE	Si			
RABAGNO FRANCESCO	CONSIGLIERE	Si			
CHINCARINI CHRISTIAN	CONSIGLIERE	Si			
BENEDETTI ALESSIO	CONSIGLIERE	Si			
TESTA STEFANO	CONSIGLIERE	Si			
FAVALLI GIANLUIGI	CONSIGLIERE		Si		
GASPARINI MARTINA	CONSIGLIERE	Si			
FLORIDIA AURORA	CONSIGLIERE		Si		

Partecipa all'adunanza INCERTI CLAUDIA nella qualità di SEGRETARIO.

Verificato che i Consiglieri intervenuti sono in numero legale, il signor LOMBARDI GIUSEPPE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a deliberare sull'oggetto sopraindicato, depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.

C.A.P. 37018 C.F. 00601160237 PROVINCIA DI VERONA Stazione di Soggiorno Tel. 045. 6589911 PEC protocollo@pec.comunemalcesine.it

DELIBERAZIONE N° 47 del 19/12/2023

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione introduttiva del **Vicesindaco** che invita a partecipare il Responsabile del Settore Pianificazione Finanziaria e Controllo di Gestione, **Rag. Chincarini Ezio Pietro**, presente in aula che prende parte alla seduta ai sensi dell'art. 43 comma 4 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale;

UDITI gli interventi, di seguito riportati:

Parola al rag. Chincarini E., prego.

CHINCARINI E.

Questo è uno degli atti collegati sempre all'approvazione del bilancio di previsione in cui il Consiglio comunale si deve pronunciare sulle aliquote IMU. L'Amministrazione propone il mantenimento delle aliquote precedenti. La questione a livello ministeriale sulla ridistribuzione delle aliquote delle tariffe è stata rinviata al 2025. Ad ogni modo si propone il mantenimento delle aliquote 2023, sono anni che l'Amministrazione non adegua le aliquote.

CONCINI

Da anni le nostre aliquote non vengono modificate.

Pongo in votazione il punto n. 5 all'ordine del giorno: approvazione aliquote imposta municipale propria IMU anno 2024.

VISTA l'unita proposta di deliberazione;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte, quale motivazione della proposta di deliberazione, sono idonei a determinare l'emissione di siffatto provvedimento;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 i pareri del Responsabile del Settore Pianificazione Finanziaria e Controllo di Gestione, per quando riguarda la regolarità contabile e per quanto riguarda la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Con voti favorevoli 10, contrari //, astenuti 1 (Testa), espressi nella forma di legge di n. 10 consiglieri votanti su 11 consiglieri presenti;

DELIBERA

1. di approvare e far propria nel suo testo integrale la successiva proposta di deliberazione che fa parte del presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale.

Indi



C.A.P. 37018 C.F. 00601160237 PROVINCIA DI VERONA Stazione di Soggiorno Tel. 045. 6589911 PEC protocollo@pec.comunemalcesine.it

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su invito del Vicesindaco che propone l'immediata eseguibilità del provvedimento;

Con voti favorevoli 10, contrari //, astenuti 1 (Testa), espressi nella forma di legge di n. 10 consiglieri votanti su 11 consiglieri presenti;

DELIBERA

di dichiarare ai sensi e agli effetti dell'art. 134 – comma quarto – del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



C.A.P. 37018 C.F. 00601160237 PROVINCIA DI VERONA Stazione di Soggiorno Tel. 045. 6589911 PEC protocollo@pec.comunemalcesine.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 758 della Legge 160/2019 stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli, così come riportato all'art. 11 del Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria – IMU approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 28.09.2020;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le sequenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione



C.A.P. 37018 C.F. 00601160237 PROVINCIA DI VERONA Stazione di Soggiorno Tel. 045. 6589911 PEC protocollo@pec.comunemalcesine.it

alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: "a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà ...";

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

RICHIAMATI i commi dal 748 al 754 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che fissano aliquote e detrazioni ed in particolare:

- il comma 749, che prevede "dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica";
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/1993 convertito dalla legge 133/1994, nella misura dello 0,1 per cento con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

DATO ATTO che:

ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;



C.A.P. 37018 C.F. 00601160237 PROVINCIA DI VERONA Stazione di Soggiorno Tel. 045. 6589911 PEC protocollo@pec.comunemalcesine.it

• il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. La disposizione riferita al "prospetto delle aliquote" decorrerà soltanto in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756 (ad oggi non ancora emanato), come previsto dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

RICHIAMATO l'art. 6-ter del Decreto Legge n. 132/2023, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023, secondo il quale "In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto Prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025";



C.A.P. 37018 C.F. 00601160237 PROVINCIA DI VERONA Stazione di Soggiorno Tel. 045. 6589911 PEC protocollo@pec.comunemalcesine.it

CONSIDERATO, quindi, che l'elaborazione del Prospetto previsto dal Decreto del Ministero Economia e Finanze del 07 luglio 2023, non è più obbligatorio per l'anno 2024, e che la deroga al potere regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, prevista dal comma 756 su richiamato, sarà operativa a partire dal 2025;

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

TIPOLOGIA DI ALIQUOTE	ANNO 2024
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).	0,40%
Unità abitativa (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concessa con comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale (sono incluse le pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) con abbattimento al 50% della base imponibile, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	0,46%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
Aree fabbricabili	0,82%
Fabbricati classificati nella categoria D ad eccezione della categoria D10 – aliquota base 0,76 % a favore dello Stato e 0,06% a favore del Comune.	0,82%
Aliquota altri fabbricati – da applicarsi a tutti gli immobili per cui non è prevista specifica aliquota diversi di quelli di cui ai punti precedenti	0,82%

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del "prospetto delle aliquote", di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", inserimento rinviato al 2025 dal citato art. 6-ter del Decreto Legge n. 132/2023, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;



C.A.P. 37018 C.F. 00601160237 PROVINCIA DI VERONA Stazione di Soggiorno Tel. 045. 6589911 PEC protocollo@pec.comunemalcesine.it

PRESO ATTO di quanto citato nella risoluzione n. 7/DF del 21.09.2021 del Ministero dell'economia e delle finanze secondo cui:

- quanto riportato nel sopraccitato Decreto n. 195 del 16.08.2021, in merito all'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico dallo stesso definito, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno di imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;
- il mancato rispetto delle prescritte specifiche tecniche non costituirà (fatta eccezione per il controllo antivirus dei cui alla lett. A) del punto n. 3 dell'allegato A) un impedimento alla pubblicazione, da parte del Ministero, delle delibera o del regolamento sul sito internet www.finanze.gov.it e alla conseguente acquisizione di efficacia;
- in caso di esito negativo dei controlli, del quale l'ente locale, viene informato mediante apposita comunicazione tramite PEC che specifica la tipologia di anomalia riscontrata, non è richiesto alcun ulteriore adempimento ai fini della pubblicazione sul predetto sito internet, che verrà in ogni caso eseguita, a cura del Ministero, nell'ottica di assicurare l'acquisizione di efficacia dell'atto;

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

DATO ATTO che attualmente il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2024/2026 è fissato al 31.12.2023;

PRESO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come previsto dall'art. 13, comma 6, D.L. 201/2011 in deroga a quanto previsto dall'art. 42, comma 2, lett. F) del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.25 del 28.09.2020;

VISTO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente;

VISTO il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

VISTO l'articolo 42 " Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA



C.A.P. 37018 C.F. 00601160237 PROVINCIA DI VERONA Stazione di Soggiorno Tel. 045. 6589911 PEC protocollo@pec.comunemalcesine.it

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2024, come segue:

TIPOLOGIA DI ALIQUOTE	ANNO 2024
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)	0,40%
Unità abitativa (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concessa con comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale (sono incluse le pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) con abbattimento al 50% della base imponibile, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	0,46%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
Aree fabbricabili	0,82%
Fabbricati classificati nella categoria D ad eccezione della categoria D10 – aliquota base 0,76 % a favore dello Stato e 0,06% a favore del Comune.	0,82%
Aliquota altri fabbricati – da applicarsi a tutti gli immobili per cui non è prevista specifica aliquota diversi di quelli di cui ai punti precedenti	0,82%

- 3. di dare atto che le scadenze di pagamento del tributo sono fissate per:
 - 16 giugno (prima rata o unico versamento)
 - 16 dicembre (seconda rata a saldo);
- 4. di provvedere ad inviare per via telematica entro il 14 ottobre 2023, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale con le modalità previste dal DM 195 del 16.08.2021, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
- 5. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sopraccitata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia entro il 28 ottobre 2024;
- 6. di dare atto che le aliquote decorrono dal 1 gennaio 2024;
- 7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento anche nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;



C.A.P. 37018 C.F. 00601160237 PROVINCIA DI VERONA Stazione di Soggiorno Tel. 045. 6589911 PEC protocollo@pec.comunemalcesine.it

8. di dichiarare, considerata l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



C.A.P. 37018 C.F. 00601160237 PROVINCIA DI VERONA Stazione di Soggiorno Tel. 045. 6589911 PEC protocollo@pec.comunemalcesine.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 53 del 07/12/2023

UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO TRIBUTI COMMERCIO

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2024.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta, si esprime, ai sensi dell'art. 49 – comma primo – del D. Lgs.267/2000 **parere Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della stessa, attestando il rispetto dell'art. 9 c. 1 lettera a) sub. 2 D.L. 78/2009 e s.m.i.

Note: tenuto conto degli indirizzi politico amministrativi connessi con il presente atto

Malcesine, 07/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE f.to Rag. Chincarini Ezio Pietro

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Vista la proposta e visto il parere espresso dal responsabile del servizio interessato, si esprime, ai sensi dell'art.49 – comma primo – del D. Lgs.267/2000

parere Favorevole

in ordine alla regolarità contabile della stessa.

Note:

Malcesine, 07/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE f.to Rag. Chincarini Ezio Pietro



C.A.P. 37018 C.F. 00601160237 PROVINCIA DI VERONA Stazione di Soggiorno Tel. 045. 6589911 PEC protocollo@pec.comunemalcesine.it

DELIBERAZIONE N° 47 del 19/12/2023

Letto, Confermato e sottoscritto:

II SINDACO f.to LOMBARDI GIUSEPPE II SEGRETARIO f.to INCERTI CLAUDIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.